

BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin
Dottore Commercialista
Margherita Cabianca
Dottore Commercialista
Francesca Gardellin
Dottore Commercialista
Viviana Pigal
Dottore Commercialista

Padova, 27 luglio 2020

A tutti i Clienti

Loro sedi

Dott.ssa Nicla Pirro
Dottore Commercialista

Circolare n. 29 del 2020

Dott.ssa Alessia Bettin
Dott. Enrico Lanza

Premessa

Recentemente, con Provvedimento del 10.07.2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato l'apposito modello (con le relative istruzioni) utilizzabile per comunicare le spese agevolabili sostenute/che il contribuente prevede di sostenere ai fini del c.d. "Bonus adeguamento ambienti di lavoro" (dal 20.07.2020 al 30.11.2021) e del c.d. "Bonus sanificazione e acquisto DPI" (dal 20.07.2020 al 7.09.2020).

Of counsel

Legali
Avv. Majla Genero
FORO DI PADOVA
Avv. Evelyne Povoleri
FORO DI PADOVA
Avv. Roberto Carfagna
FORO DI VICENZA
Avv. Paola Alfonsi
FORO DI PADOVA
Avv. Agostino Cacciavillani
FORO DI PADOVA

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese agevolabili

I beneficiari dei predetti crediti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate:

- 1) l'ammontare delle spese agevolabili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione;
- 2) l'importo che prevedono di sostenere entro il 31.12.2020.

Risk manager
Dott. Francesco Filippi
Andrea Filippi

Tale comunicazione va effettuata:

- a) utilizzando l'apposito modello denominato "*Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione*". (Il singolo modello può essere utilizzato per indicare le spese relative sia ad uno solo dei predetti crediti d'imposta sia ad entrambi)
- b) esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate/mediante i canali telematici dell'Agenzia (Entratel/Fisconline):
 - direttamente dal contribuente;
 - tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista / CAF).


Associazione Professionale
P.zza A. De Gasperi 45/A
35131 Padova
Telefono +39 049 664488
Telefax +39 049 650690

SPESE RELATIVE AL CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI

C.F./P.IVA 03876650288

e-mail
segreteria@balineassociati.it
studiobalin@legalmail.it
www.balineassociati.it

Con riferimento al credito d'imposta previsto dall'art. 125, D.L. n. 34/2020, relativo alle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, **la comunicazione va presentata dal 20.07 al 07.09.2020.**



Nel Provvedimento in esame l'Agenzia specifica che il credito d'imposta:

- a) fruibile da ciascun beneficiario è **pari al 60%** delle complessive spese agevolabili (come risultanti dall'ultima comunicazione validamente inviata);
- b) non può superare il limite **di € 60.000**.
Merita evidenziare che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è determinato sulla base della *“percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa ... all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento”*;
- c) può essere utilizzato dai beneficiari:
 - in compensazione tramite mod. F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del predetto Provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario;
 - nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel mod. REDDITI 2021;
 - oppure, può essere ceduto nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito/intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione del credito;
- d) il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA (ovvero IVA compresa se indetraibile).


I soggetti interessati

Ricordiamo che il bonus in esame può essere usufruito dai seguenti soggetti:

- imprenditori individuali / snc / sas che producono reddito d'impresa *“indipendentemente dal regime contabile adottato”*;
- spa/sapa/srl/società cooperative/società di mutua assicurazione/società europee/società cooperative europee residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. a, TUIR);
- Enti pubblici/privati diversi dalle società/trust residenti in Italia con oggetto esclusivo/principale l'esercizio di attività commerciali (ex art. 73, comma 1, lett. b, TUIR);
- stabili organizzazioni di società/enti/trust non residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. d, TUIR);
- lavoratori autonomi, anche in forma associata ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR;
- enti non commerciali (compresi ETS/Enti religiosi riconosciuti).

Sul punto, l'Agenzia specifica che, non rilevando il regime fiscale adottato, sono ricompresi tra i soggetti beneficiari anche:

- soggetti forfetari (ex art. 1, comma 54 e ss, Legge n. 190/2014);
- soggetti minimi (ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011);



- imprenditori / imprese agricole, *“sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa”*.

Ambito oggettivo

Il beneficio è riconosciuto per le spese, sostenute nel 2020, di:


A. sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l’attività lavorativa/istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività.

Sul punto, la Circolare 20/E precisa che:

- per attività di sanificazione devono intendersi le attività finalizzate a eliminare/ridurre *“a quantità non significative”* la presenza del virus COVID-19 sulla base di apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli vigenti;
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza)/strumenti utilizzati *“in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna”*. In tal caso, l’ammontare delle spese agevolabili può essere determinato, ad esempio, sulla base del costo orario del lavoro del soggetto preposto all’attività di sanificazione per le ore effettivamente prestate per la predetta attività e aggiungendo il costo dei prodotti disinfettanti impiegati. L’ammontare delle spese così determinato deve risultare congruo con il relativo valore di mercato;
- le spese di sanificazione, che per specifiche attività costituiscono spese ordinarie (ad esempio, centri estetici / studi odontoiatrici), sono comunque riconosciute ai fini dell’agevolazione in esame sempreché sostenute nel 2020;
- nel caso in cui l’attività esercitata dal beneficiario dell’agevolazione *“preveda lo svolgimento di lavorazioni eseguite presso terzi, con strumenti da mettere a disposizione del cliente solo a seguito del processo di sanificazione, solo le spese, sostenute dal soggetto beneficiario, per le operazioni di sanificazione degli ambienti e strumenti rientrano tra le spese di sanificazione”*.

B. acquisto di:

- DPI (ad esempio, mascherine chirurgiche/Ffp2/Ffp3/guanti/visiere/occhiali protettivi/tute protettive calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- prodotti detergenti/disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri/termoscanner/tappeti/vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;



- dispositivi (ad esempio, barriere/pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.

Sul punto, nella citata Circolare 20/E, l'Agenzia delle Entrate specifica che:


- sono agevolabili soltanto le spese per l'acquisto di DPI certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE. A tal fine, il beneficiario deve conservare la relativa documentazione da esibire in caso di controllo;
- sono agevolabili anche le spese per la sanificazione delle attrezzature, anche se non utilizzate per finalità sanitarie;
- rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per l'acquisto di abbigliamento protettivo, non necessariamente correlato alla sanificazione, in quanto comunque correlato a prevenire/contenere l'epidemia COVID-19. Anche in tal caso è necessario che i beni siano certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE.

SPESE RELATIVE AL CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Con riferimento al secondo credito d'imposta previsto dall'art. 120, D.L. n. 34/2020 relativo alle spese sostenute per adeguare gli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento/prevenzione del contagio COVID-19, la **comunicazione in esame va presentata nel periodo 20.7.2020 - 30.11.2021** (in caso di invio della comunicazione nel 2021 vanno indicate le spese agevolabili sostenute nel 2020).

Nel Provvedimento 10.07.2020 l'Agenzia delle Entrate specifica che:

- il credito massimo fruibile da ciascun beneficiario è **pari al 60%** delle complessive spese agevolabili (come risultanti dall'ultima comunicazione validamente inviata);
- le spese agevolabili non possono superare **il limite di € 80.000** (di conseguenza $80.000 * 60\% = 48.000$);
- il credito d'imposta:
 - I. è utilizzabile in compensazione mediante mod. F24, relativamente alle spese sostenute nel 2020, dal giorno successivo alla ricezione della relativa comunicazione da parte dell'Agenzia e, in ogni caso, nel periodo 1.1.2021 - 31.12.2021 (con una prossima Risoluzione sarà istituito l'apposito codice tributo);
 - II. può essere ceduto nel 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito/intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione del credito;



- il mod. F24 va presentato, esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Con una prossima Risoluzione sarà istituito l'apposito codice tributo.

I soggetti interessati

Ricordiamo che questa seconda agevolazione è riconosciuta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa/lavoratori autonomi **in luogo aperto al pubblico** (ovvero, “*in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo*”) di cui all'Allegato 1, D.L. n. 34/2020.

Ambito oggettivo

Le spese per le quali è riconosciuto il beneficio in esame possono essere individuate nelle due seguenti tipologie:

- 1) **interventi** agevolabili, ovvero quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie/misure finalizzate al contenimento della “*diffusione del virus SARS-Co V-2*”.

In particolare, rientrano in tale categoria:

- gli interventi edili per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza.

L' Agenzia specifica che rientrano anche quelli funzionali alla riapertura /ripresa dell'attività (nel rispetto, comunque, della disciplina urbanistica).


Inoltre, si ricorda che, per accedere all'agevolazione in esame è necessario però che i predetti interventi siano stati:

- prescritti da disposizioni normative;
- previsti dalle Linee guida per le riaperture delle attività elaborate da Amministrazioni centrali / Enti territoriali e locali / Associazioni di categoria / Ordini professionali.

- 2) **investimenti** agevolabili, ovvero “*quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti*”. (ad esempio, software / sistemi di videoconferenza e di sicurezza della connessione/smart working).

Cessione del credito

Come previsto dalla lett. d) del comma 2 del citato art. 122, i soggetti beneficiari dell'agevolazione in esame possono optare, nel periodo 19.5.2020 -





31.12.2021, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) della stessa ad altri soggetti (compresi istituti di credito/intermediari finanziari).

La comunicazione della cessione va effettuata:

- dal soggetto cedente;
- mediante le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del predetto Provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario. (Mediante le predette funzionalità rese disponibili dall'Agenzia, il cessionario deve comunicare l'accettazione del credito ceduto.)

Si propone di seguito una sintesi delle scadenze di invio dei relativi crediti d'imposta:





Rilevanza fiscale dei crediti d'imposta

Concludendo, come previsto dal comma 3 del citato art. 125, il credito d'imposta per la sanificazione/acquisti di DPI non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

Diversamente, in mancanza di una disposizione analoga contenuta nell'art. 120, DL n. 34/2020, il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro risulta tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

Inoltre, con riferimento all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in esame, su questi non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, D.L. n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, co. 53, Legge n. 244/2007.

Per i Clienti interessati, Lo Studio si propone di predisporre ed inviare telematicamente il modello di richiesta per un corrispettivo pari ad Euro 300,00.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo Distinti saluti.

Balin & Associati